Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 310

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 9 dicembre 1970 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 novembre 1970, n. **924**.

Nuovi provvedimenti per l'Università.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I bandi dei concorsi a cattedra universitaria e a posti di aggregato sono sospesi fino all'emanazione di nuove norme che ne disciplinino lo svolgimento.

A partire dalla sessione del 1970 sono aboliti gli esami di abilitazione alla libera docenza.

Art. 2.

Fino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'ordinamento universitario non possono essere istituite, autorizzate o riconosciute con provvedimento amministrativo nuove istituzioni universitarie, salvo che si tratti di facoltà o di corsi di laurea nella stessa località in cui ha sede l'Università statale o riconosciuta che ne fa richiesta.

Art. 3.

Allo scopo di sopperire a inderogabili e urgenti necessità delle opere universitarie è autorizzata per l'anno 1970 la spesa di lire tre miliardi.

La ripartizione di detta somma tra le opere universitarie in condizioni di maggior disagio è effettuata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Alla spesa di cui sopra, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1970, si provvede mediante riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La validità dell'articolo 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, è prorogata fino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'ordinamento universitario.

Il termine, per la presentazione da parte degli studenti dei piani di studio individuali, è fissato al 31 dicembre di ciascun anno accademico. Quello per le decisioni dei consigli di facoltà è fissato al 31 gennaio di ciascun anno accademico.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 novembre 1970

SARAGAT

COLOMBO — MISASI — FERRARI AGGRADI — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1970, n. **925.**

Istituzione di un vice consolato di 1ª categoria in Avignone (Francia) e soppressione delle agenzie consolari di 1ª categoria in Avignone e in Nîmes.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le agenzie consolari di 1ª categoria in Avignone e Nîmes (Francia), alle dipendenze del consolato generale di 1ª categoria in Marsiglia, sono soppresse.

Art. 2.

E' istituito in Avignone (Francia) un vice consolato di 1ª categoria, alle dipendenze del consolato generale di 1ª categoria in Marsiglia, con la seguente circoscrizione territoriale: i dipartimenti di Vaucluse, Gard e Lozère.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° luglio 1970.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1970

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 156. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1970, n. **926.**

Classificazione in comprensorio di bonifica montana del bacino montano del Tammaro beneventano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la proposta formulata dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Benevento, in data luglio 1968, per la classifica, in comprensorio di bonifica montana, del bacino montano del Tammaro beneventano, in provincia di Benevento;

Vista la corografia su scala 1:100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;

Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;

Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Il bacino montano del Tammaro beneventano, esteso per circa ettari 36.687, in provincia di Benevento, il cui perimetro è delimitato con linea continua di colore verde nell'allegata corografia su scala 1:100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1970

SARAGAT

NATALI — LAURICELLA — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 160. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1970, n. **927.**

Classificazione in comprensorio di bonifica montana del territorio del torrente Orco, in provincia di Torino, quale ampliamento del comprensorio di bonifica montana omonimo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la proposta formulata dal consorzio di bonifica montana del torrente Orco confermata dall'ispettorato ripartimentale delle foreste di Torino, in data 30 settembre 1968, per la classifica in comprensorio di bonifica montana del torrente Orco, della superficie di circa ha. 17.207 in provincia di Torino, quale ampliamento del comprensorio di bonifica montana omonimo;

Vista la corografia su scala 1:100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;

Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;

Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Il territorio del torrente Orco ricadente in provincia di Torino, esteso per ha. 17.207 circa, il cui perimetro è riportato con una linea di colore verde segnata nella citata corografia su scale 1:100.000 che — vistata dal Ministro proponente — forma parte integrante del presente decreto, è classificato, ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, tra i comprensori di bonifica montana, quale ampliamento del comprensorio di bonifica montana omonimo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1970

SARAGAT

NATALI — LAURICELLA — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 159. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 agosto 1970, n. **928.**

Istituzione in Hannover (Repubblica federale di Germania) di un consolato di 1ª categoria e in Wolfsburg di una agenzia consolare di 1ª categoria alle dipendenze del consolato di 1ª categoria in Hannover e soppressione del vice consolato di 1ª categoria in Hannover.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il vice consolato di 1ª categoria a Hannover (Repubblica federale di Germania) è soppresso.

Art. 2.

E' istituito a Hannover (Repubblica federale di Germania) un consolato di 1ª categoria con la seguente circoscrizione territoriale: i distretti di Braunschweig, Hannover e Hildesheim e la città di Celle nel Land della Bassa Sassonia, esclusa la città di Wolfsburg.

Art. 3.

E' istituita in Wolfsburg (Repubblica federale di Germania) una agenzia consolare di 1ª categoria alle dipendenze del consolato di 1ª categoria a Hannover e con la seguente circoscrizione territoriale: la città di Wolfsburg.

Il presente decreto ha decorrenza dal giorno 1° febbraio 1970.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 agosto 1970

SARAGAT

MORO — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 155. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1970, n. **929.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione Centro nazionale contro le intossicazioni, con sede in Roma.

N. 929. Decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione Centro nazionale contro le intossicazioni, istituita presso la cattedra di anestesia e rianimazione dell'Università di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *novembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 150. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1970, n. 930.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Gran Madre di Dio, in Grottammare.

N. 930. Decreto del presidente della Repubblica 16 ottobre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ripatransone in data 16 giugno 1968, integrato con due dichiarazioni del 16 giugno 1968 e del 22 agosto 1970, relativo alla erezione della parrocchia della Gran Madre di Dio, in Grottammare (Ascoli Piceno).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 174. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1970, n. 931.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in parrocchia della vicaria curata autonoma di S. Gioacchino, nel comune di Colleferro.

N. 931. Decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Segni in data 1° agosto 1968, integrato con dichiarazioni 1° agosto 1968 e 21 settembre 1970, relativo all'elevazione in parrocchia della vicaria curata autonoma di S. Gioacchino, in frazione Colleferro Scalo del comune di Colleferro (Roma).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 148. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1970, n. 932.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Pietro martire, nel comune di Cinisello Balsamo.

N. 932. Decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 9 gennaio 1968, integrato con dichiarazione 21 settembre 1968 e con decreto 29 settembre 1970, relativo all'erezione della parrocchia di S. Pietro martire, in Cinisello Balsamo (Milano).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 147. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1970, n. 933.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Lorenzo martire, in Savona.

N. 933. Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Savona in data 1° luglio 1969, integrato con dichiarazioni del 18 luglio 1969 e 8 giugno 1970, relativo all'erezione della parrocchia di San Lorenzo martire, in Savona.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 149. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1970.

Destinazione all'estero di insegnanti di scuola primaria ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 465.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduta la legge 2 aprile 1968, n. 465, recante disposizioni in favore del personale insegnante di ruolo della scuola primaria che presti servizio nei Paesi in via di sviluppo;

Veduti gli articoli 58 e seguenti del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

Art. 1.

Il numero degli insegnanti di ruolo ordinario della scuola primaria, autorizzati a prestare servizio in scuole che funzionino in Paesi in via di sviluppo fuori d'Europa e che dipendano da tali Paesi o da organismi od enti internazionali, è fissato ad un massimo di 100 unità.

La destinazione all'estero non potrà avere una durata inferiore ai tre anni.

Art. 2.

Le attività didattiche di cui all'art. 1 possono essere esercitate esclusivamente presso scuole od istituti di istruzione operanti nei Paesi extra-europei in via di sviluppo, alle dirette dipendenze:

a) delle autorità governative del Paese ospitante;

b) ovvero, di enti pubblici o privati autorizzati allo insegnamento e al rilascio di titoli di studio legalmente riconosciuti secondo le leggi del Paese ospitante;

c) ovvero, di enti od organismi internazionali riconosciuti dalla Repubblica italiana e dal Paese ospitante.

Art. 3.

Gli insegnanti elementari di ruolo che desiderino svolgere l'attività di cui al precedente art. 1 dovranno far pervenire domanda in carta legale — per la prescritta via gerarchica — al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale per l'istruzione elementare, divisione II, entro il termine del 30 dicembre 1970.

Ai fini dell'osservanza del termine anzidetto, farà fede il bollo di arrivo apposto sulla domanda dal competente provveditore agli studi.

Nella domanda sarà indicato l'esatto recapito dello aspirante, il quale è tenuto a far conoscere gli eventuali successivi cambiamenti di indirizzo.

L'amministrazione non risponde per il mancato arrivo delle comunicazioni dirette agli interessati.

Art. 4.

Alle domande debbono essere allegati i seguenti documenti, in originale o copia autentica:

a) titolo di studio;

b) certificati attestanti il servizio prestato con le qualifiche riportate;

b') copia delle eventuali pubblicazioni o documentazioni inerenti ad attività scientifica o didattica;

c) certificato rilasciato da istituti specializzati funzionanti presso le università italiane, dal quale risulti che l'aspirante sia fisicamente idoneo a svolgere l'attività richiesta nel Paese di destinazione;

d) certificati comprovanti la conoscenza della cultura del Paese di destinazione e della sua lingua, oppure della lingua europea colà in uso, da accertarsi, eventualmente, con un colloquio da svolgersi avanti ad apposita commissione costituita presso il Ministero della pubblica istruzione.

L'amministrazione si riserva di convocare, a suo giudizio insindacabile, per il colloquio di cui al precedente comma, gli aspiranti: non spetta per tale colloquio alcun rimborso delle spese di viaggio o trattamento di missione.

Valgono anche per i documenti di cui al presente articolo le disposizioni sull'osservanza del termine contenuto nell'art. 3.

Art. 5.

Il Ministro per la pubblica istruzione decide sulla idoneità del richiedente entro il 28 febbraio 1971.

L'insegnante dichiarato idoneo al servizio di cui allo art. 1 verrà autorizzato dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il parere del Ministero degli affari esteri, a stipulare il contratto di lavoro.

Entro il 31 maggio 1971 l'interessato inoltrerà direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione elementare, divisione II, il contratto di lavoro, a completamento della domanda di cui al precedente art. 3, in originale o in copia notarile, unitamente ai documenti rilasciati dalle autorità dei Paesi o degli enti di cui al precedente art. 1, che attestino l'impegno, da parte di tali autorità od enti, di corrispondere le prestazioni previdenziali, assistenziali ed assicurative.

Art. 6.

Il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il competente consiglio scolastico provinciale e di concerto con il Ministro per il tesoro, autorizza gli insegnanti di ruolo risultati idonei a prestare il servizio ai sensi del precedente art. 1 e dispone il loro collocamento fuori ruolo.

Detti insegnanti dovranno raggiungere entro sei mesi dalla data di comunicazione di autorizzazione, il Paese di destinazione e dovranno iniziarvi le loro prestazioni.

Essi conservano la titolarità della propria sede, conservano la loro posizione giuridica, ai soli effetti della progressione di carriera e con esclusione del relativo trattamento economico, ed hanno diritto a partecipare ai normali trasferimenti annuali.

Il controllo per tutto il periodo di permanenza all'estero sarà esercitato, nel rispetto della normativa vigente nelle scuole o istituzioni presso le quali gli insegnanti presteranno servizio, dall'autorità consolare italiana territorialmente competente, in collaborazione con l'ispettorato centrale per la scuola elementare del Ministero della pubblica istruzione, e — ove possibile — con l'ausilio del personale ispettivo e direttivo eventualmente in funzione presso scuole italiane od istituti italiani di cultura esistenti nel Paese d'impiego.

Art. 7.

Il servizio prestato nei Paesi in via di sviluppo è valutato:

a) ai fini del trattamento di quiescenza, con la maggiorazione della metà per i primi due anni e di un terzo per gli anni successivi;

b) in sede di attribuzione del punteggio per i titoli di servizio nei trasferimenti, nei concorsi a cattedre e nei concorsi magistrali, in misura doppia rispetto al servizio di ruolo prestato nelle scuole statali;

c) come servizio scolastico effettivo ai fini della partecipazione ai concorsi a direttore didattico e ad ispettore scolastico.

Art. 8.

Per la valutazione di tutto il periodo di servizio prestato nei Paesi in via di sviluppo ai fini del trattamento di quiescenza e di quello di previdenza, gli insegnanti di ruolo dovranno provvedere a corrispondere allo Stato gli importi corrispondenti alla trattenuta in conto tesoro ed ai contributi per le prestazioni previdenziali, determinati secondo le norme in vigore, sulla base del trattamento economico che sarebbe loro spettato. Il personale predetto è altresì tenuto a corrispondere allo Stato le trattenute per le prestazioni assistenziali da determinarsi con gli stessi criteri. I familiari a carico continueranno a beneficiare delle prestazioni previdenziali ed assistenziali.

Art. 9.

Il collocamento fuori ruolo è revocato se l'insegnante non raggiunge il Paese di destinazione entro il termine stabilito dall'art. 6 o se non porta a compimento l'attività per la quale si è impegnato.

In tali casi l'insegnante non potrà godere dei particolari benefici previsti dal precedente art. 7.

Ove, peraltro, l'insegnante non possa portare a compimento l'attività ivi iniziata, per comprovati sopraggiunti motivi di salute o familiari, ovvero per forza maggiore, il Ministro per la pubblica istruzione può disporre che per il tempo trascorso nella posizione di fuori ruolo non si applichino le disposizioni di cui al precedente comma.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad integrazioni sul trattamento economico o ad eventuali aiuti di qualsiasi genere o a danni derivanti dalla mancata attuazione delle clausole contrattuali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 marzo 1970

Il Ministro per la pubblica istruzione
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per gli affari esteri
MORO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1970
Registro n. 105 Pubblica istruzione, foglio n. 139

(12018)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1970.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Imola, con sede in Imola.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Imola, con sede in Imola (Bologna), approvato con decreto ministeriale in data 28 maggio 1957;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 13 marzo 1968, dalla assemblea dei soci della ripetuta Cassa in data 26 marzo 1968, dal presidente della stessa in data 5 febbraio 1970, nonchè dal vice presidente in data 27 novembre 1969;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Imola, con sede in Imola (Bologna), allegato al presente decreto, composto di sessantadue articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 novembre 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Statuto della Cassa di risparmio di Imola

TITOLO I

Costituzione, sede, scopo, patrimonio

Art. 1.

La Cassa di risparmio di Imola, fondata nel 1855 da una società anonima di privati azionisti e la cui istituzione fu approvata con rescritto pontificio del 31 gennaio di quell'anno, ha la sua sede legale in Imola.

Partecipa alla Federazione regionale delle casse di risparmio e dei monti di credito su pegno di prima categoria della Emilia e Romagna con sede in Bologna.

Essa è regolata dalle leggi e disposizioni vigenti in materia ed in particolare dal presente statuto.

Art. 2.

La Cassa si propone di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza raccogliendo i risparmi e dando ad essi conveniente collocamento, con criteri suscettibili di assicurare il massimo impulso allo sviluppo economico e sociale della propria zona.

Nella scelta degli impieghi dovranno essere preferite le iniziative di pubblico interesse e le operazioni di credito a favore del settore agricolo.

Gli utili netti annualmente accertati in sede di bilancio saranno devoluti esclusivamente ad incremento della massa di rispetto e ad opere di beneficenza e di pubblica utilità, con l'osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 61.

Art. 3.

La Cassa svolge la sua attività, anche con proprie dipendenze, nella zona di sua competenza ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 4.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dal fondo di dotazione;

b) dal fondo di riserva ordinario;

c) dal fondo di garanzia federale;

d) dal fondo di riserva straordinario;

e) dal fondo per le oscillazioni del valore dei titoli;

f) dal fondo per perdite eventuali;

g) da altri eventuali fondi, costituiti per scopi speciali, comunque denominati.

Art. 5.

Sono organi della Cassa:

1) l'assemblea dei soci;

2) il consiglio di amministrazione;

3) il comitato, quando sia costituito a termini del successivo art. 23;

4) il presidente;

5) il collegio sindacale;

6) il direttore generale;

7) le commissioni di sconto eventualmente costituite a norma del presente statuto.

TITOLO II

Soci

Art. 6.

Il numero dei soci non sarà maggiore di 100 nè minore di 80.

La qualità di socio si acquista a seguito di nomina dell'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione o di almeno un quarto dei soci.

Per essere ammesso in qualità di socio occorre il voto favorevole di due terzi dei votanti in assemblea, purchè rappresentino almeno la metà più uno degli intervenuti o rappresentati. Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.

Il nuovo eletto dovrà, entro quindici giorni dalla relativa partecipazione, versare l'importo dell'azione a vincolo sociale di lire 100 nonchè una tassa di ammissione di L. 200 la quale andrà in aumento del fondo erogazioni.

Il nuovo eletto non potrà intervenire alle assemblee se prima non abbia adempiuto a tali versamenti.

I soci non hanno diritti nè sul patrimonio nè sugli utili della Cassa.

I candidati devono essere scelti fra cittadini italiani di piena capacità civile, di indiscussa probità ed onorabilità, annoverabili fra le persone più rappresentative nelle varie categorie economiche e professionali.

Non possono essere nominati soci:

a) coloro contro i quali pendano atti esecutivi per inadempienza alle loro obbligazioni verso la Cassa o che abbiano lite vertente con essa o che ad essa abbiano cagionato danni o perdite;

b) i dipendenti della Cassa in servizio.

Decadono da soci:

I) coloro che perdano la cittadinanza italiana, che siano interdetti, inabilitati o che perdano per qualsiasi causa la piena capacità civile;

II) coloro che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dalle lettere *a*) e *b*) del comma precedente;

III) coloro che riportino una condanna che menomi la loro onorabilità.

Possono essere dichiarati decaduti coloro che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti, o non si siano fatti rappresentare all'assemblea in tre adunanze ordinarie consecutive.

La decadenza dalla qualità di socio è pronunciata inappellabilmente:

dal consiglio di amministrazione, d'ufficio, nei casi previsti dal precedente comma ottavo, punti I), II) e III);

dall'assemblea dei soci in tutti gli altri casi; l'assemblea stessa delibererà — su proposta del consiglio di amministrazione o di almeno un decimo dei soci — con la stessa maggioranza di voti prevista per l'ammissione.

Art. 7.

Ogni socio può farsi rappresentare nelle assemblee da un altro socio mediante speciale delega scritta.

Ciascun socio non può avere che un voto e la delega di un solo socio.

TITOLO III
Assemblea dei soci

Art. 8.

L'assemblea dei soci si aduna ordinariamente e straordinariamente per deliberare:

a) sulla elezione e decadenza dei soci;

b) sulla nomina dei componenti il consiglio d'amministrazione, per la parte di sua competenza;

c) sulla misura delle medaglie di presenza a favore dei membri del consiglio, del comitato e delle commissioni, con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza;

d) sulla nomina di un sindaco, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

e) sulla retribuzione del collegio sindacale, con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza;

f) sull'approvazione del bilancio;

g) sulle eventuali proposte formulate dal consiglio e su quelle formulate dai soci.

L'assemblea esprimerà, inoltre, il suo parere sulle modifiche statutarie che saranno sottoposte al suo esame dal consiglio di amministrazione e su quelle proposte da almeno un terzo dei soci, sulle quali delibererà, in via definitiva, il consiglio di amministrazione.

Art. 9.

L'assemblea deve essere convocata in via ordinaria per deliberare, fra l'altro, entro il primo trimestre di ogni anno, sui seguenti argomenti:

a) approvazione del bilancio;

b) eventuale elezione di componenti il consiglio di amministrazione, per la parte di sua competenza, e misura delle medaglie di presenza a favore dei membri del consiglio, del comitato e delle commissioni;

c) nomina del sindaco di cui alla lettera *d)* del precedente art. 8, e retribuzione del collegio sindacale.

Art. 10.

L'assemblea può essere convocata in via straordinaria dal presidente del consiglio di amministrazione quando ne sorga la necessità, o quando ne facciano domanda, per iscritto, almeno un terzo dei soci.

Art. 11.

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere spedito ai soci ed ai sindaci almeno cinque giorni innanzi a quello fissato per le adunanze e deve contenere l'ordine del giorno.

Con lo stesso avviso sarà fissata la seconda convocazione, che potrà essere indetta anche nello stesso giorno, ma almeno con una ora di distanza dalla prima.

Art. 12.

L'assemblea è legalmente costituita in prima convocazione quando vi intervenga o vi sia rappresentata almeno la metà dei soci; in seconda convocazione, quando siano presenti o siano rappresentati almeno un terzo dei soci.

Art. 13.

Le deliberazioni, salvo quanto è disposto dall'art. 6, si prendono a maggioranza assoluta dei votanti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le votazioni debbono essere a scrutinio segreto quando si riferiscono a decisioni su persone, a meno che l'assemblea non stabilisca alla unanimità altra forma di votazione.

In caso di votazione segreta, la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei votanti si intenderà respinta.

Art. 14.

La presidenza dell'assemblea è assunta dal presidente del consiglio di amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal consigliere qualificato più anziano, ai sensi del successivo art. 21.

Il segretario dell'assemblea è nominato dal presidente della stessa fra i soci.

TITOLO IV
Consiglio di amministrazione

Art. 15.

Il consiglio di amministrazione è composto del presidente, del vice presidente e di 7 consiglieri.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati a norma di legge.

I consiglieri vengono eletti dall'assemblea dei soci nel proprio seno.

I componenti il consiglio di amministrazione devono essere scelti fra le persone più rappresentative nelle attività economiche e professionali.

Art. 16.

Non possono far parte del consiglio di amministrazione:

1) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei membri del consiglio stesso o del collegio sindacale;

2) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei dirigenti, funzionari ed impiegati della Cassa.

Coloro che all'atto della nomina, o successivamente, venissero a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dallo statuto o dalle leggi, saranno dichiarati decaduti di ufficio dal consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la loro sostituzione.

I componenti il consiglio di amministrazione non possono contrarre obbligazioni dirette o indirette con la Cassa e ove venissero ad assumerle, per qualsiasi causa, dovranno immediatamente estinguerle, altrimenti saranno dichiarati decaduti dal consiglio di amministrazione.

Qualora, però, le obbligazioni siano sorte per fatti indipendenti dalla volontà dell'amministratore, la decadenza sarà dichiarata solo nel caso in cui siffatte obbligazioni non vengano estinte nel termine di sei mesi dalla data di assunzione delle stesse.

Art. 17.

Il presidente e il vice presidente durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

I membri del consiglio eletti dall'assemblea dei soci durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Nei casi, però, di integrale ricostituzione del consiglio, n. 5 componenti (esclusi il presidente ed il vice presidente) scadono anticipatamente di carica come segue: n. 3 alla fine del secondo anno dalla ricostituzione e n. 2 alla fine del terzo anno.

I consiglieri che scadono alla fine del secondo e del terzo anno sono determinati da sorteggio.

I componenti il consiglio scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Art. 18.

Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio si potrà corrispondere — per l'intervento alle adunanze del consiglio e del comitato e di eventuali commissioni, nonchè per le prestazioni connesse ad esigenze di servizio e previste dai regolamenti interni — oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza nella misura che sarà stabilita dalla assemblea dei soci, con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza in merito ai limiti massimi d'importo delle medaglie del genere.

Comunque, al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del consiglio non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 19.

Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

1) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge;

2) sulla formazione e modifica dei regolamenti interni per l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi e delle filiali, nonchè dei regolamenti organici del personale della Cassa e delle gestioni ad essa aggregate;

3) sulla formazione dei contratti che regolano il rapporto di lavoro ed il trattamento di quiescenza del personale della Cassa e sulla loro applicazione per la parte dai contratti stessi espressamente demandata al consiglio;

4) sulla nomina del direttore generale, del vice direttore generale e del personale delle categorie dei dirigenti e dei funzionari, nonchè sulle promozioni alle categorie medesime e nell'ambito delle categorie stesse, e sulle punizioni più gravi da applicarsi in conformità dei vigenti contratti di lavoro;

5) sulla eventuale delega al comitato dei provvedimenti concernenti il restante personale, fermo rimanendo quanto stabilito al precedente punto 4);

6) sulla costituzione del comitato, di commissioni di sconto e di commissioni consultive occasionali o permanenti, determinandone la composizione, le funzioni e la durata;

7) sulla nomina dei consiglieri che dovranno far parte del comitato, con le modalità previste al successivo art. 23, dei componenti delle commissioni di sconto e di quelle consultive;

8) sulle operazioni di che all'art. 48 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali nonchè, su proposta del direttore generale, ai preposti alle dipendenze, in ordine alla erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il migliore andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione;

9) sulla svalutazione dei crediti e sull'accertamento di insussistenze;

10) sul bilancio annuale;

11) sull'erogazione dei fondi destinati ad opere di beneficenza e di pubblica utilità;

12) sull'apertura e chiusura delle dipendenze della Cassa ai sensi delle vigenti disposizioni, e sulla loro classificazione;

13) sull'assunzione di servizi di ricevitoria ed esattoria delle imposte dirette e di servizi di tesoreria regionale, provinciale e comunale, nonchè di servizi di cassa in genere, con l'osservanza delle vigenti disposizioni;

14) sulle vendite e sugli acquisti di immobili nonchè sulle locazioni con canone annuale superiore a L. 500.000 o durata superiore ad anni 3;

15) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive il cui valore sia indeterminato o superi l'importo di L. 500.000;

16) su qualsiasi formalità ipotecaria che non riguardi crediti della Cassa già estinti;

17) sulle norme e sui criteri generali per la raccolta del risparmio e per le operazioni di impiego;

18) sulle transazioni relative a crediti di importo superiore a L. 500.000;

19) sull'eventuale nomina di rappresentanti della Cassa in seno agli organi amministrativi e sindacali degli enti al cui capitale la Cassa partecipa.

Art. 20.

Ferme le attribuzioni del direttore generale di cui all'art. 28, il consiglio può conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, ad amministratori su proposta del presidente.

Inoltre il consiglio può, su proposta del direttore generale, conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, al personale della Cassa.

Art. 21.

Il consiglio si aduna, di regola, due volte al mese qualora sia stato costituito e funzioni il comitato previsto dall'art. 5, punto III), oppure una volta alla settimana qualora non sia in funzione il predetto comitato ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno tre membri, o il collegio sindacale.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il consiglio ed il collegio sindacale; in caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno cinque membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti e, in particolare, quelle previste per i limiti di autonomia di cui al punto 8) dell'art. 19 e quelle di che all'art. 23 relative alla costituzione del comitato, con il voto favorevole di due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o di impedimento di entrambi, dal consigliere più anziano.

Si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

I verbali sono firmati dal presidente e dal direttore generale.

Quando il consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto; in tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

Art. 22.

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

TITOLO V

Comitato

Art. 23.

Il comitato, per la cui costituzione è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica, si compone del presidente, del vice presidente, di due consiglieri nominati annualmente dal consiglio, e del direttore generale.

Con la stessa maggioranza di voto prevista al comma precedente il consiglio potrà in ogni momento deliberare la cessazione delle funzioni del comitato.

Art. 24.

Il comitato sovraintende alla gestione ordinaria, delibera su quanto gli è stato delegato dal consiglio ed esprime i pareri che gli siano richiesti dal consiglio stesso.

Art. 25.

Il comitato si aduna, di regola, una volta la settimana ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o uno dei suoi membri ne faccia richiesta.

Presiede le adunanze il presidente o chi lo sostituisce.

Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno tre membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Per quanto concerne gli avvisi di convocazione e la firma dei verbali di ciascuna adunanza, si applicano le corrispondenti norme di cui all'art. 21.

TITOLO VI

Presidente

Art. 26.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa. Convoca e presiede l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione, il comitato e le commissioni consultive.

Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e sull'andamento generale della Cassa.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il presidente potrà prendere ogni determinazione sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del consiglio o del comitato, secondo la rispettiva competenza.

Il presidente consente alla cancellazione delle ipoteche o alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e alla restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Cassa, quando il credito sia integralmente estinto.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente; in caso di assenza o di impedimento anche di questi, il consigliere che a norma dell'art. 21 è qualificato più anziano.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Il presidente può, con il parere favorevole del consiglio, delegare, di volta in volta e per singoli affari, chi lo sostituisca nella rappresentanza della Cassa.

TITOLO VII

Collegio sindacale

Art. 27.

Presso la Cassa funziona un collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni che disciplinano le casse di risparmio, nonchè dalle norme contenute negli articoli 2403, 2407 e 2408 del codice civile.

Di essi, uno è nominato dall'assemblea dei soci e due dalla Federazione delle casse di risparmio dell'Emilia e Romagna.

I sindaci restano in carica per la durata prevista dalle disposizioni di legge vigenti in materia e sono rieleggibili o confermabili. Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio d'amministrazione, all'assemblea dei soci e possono assistere alle adunanze del comitato.

Valgono per i sindaci tutte le disposizioni di che al precedente art. 16 in materia di incompatibilità e di obbligazioni.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del collegio sindacale o del consiglio di amministrazione decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del consiglio di amministrazione.

Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato o rieletto nel triennio successivo.

Spetta ai sindaci, oltre alla retribuzione di cui all'art. 8, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento del mandato.

Il collegio sindacale, all'atto dell'insediamento, delegherà ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente l'uno dall'altro.

TITOLO VIII

Direttore generale

Art. 28.

Il direttore generale:

a) è membro di diritto del comitato, interviene con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione e può fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto, presenzia alle assemblee dei soci e può intervenire alle riunioni delle commissioni di sconto e consultive costituite ai sensi del n. 6) dell'art. 19 con voto deliberativo;

b) è capo di tutti i servizi e del personale della Cassa;

c) indirizza l'attività del personale della Cassa sia nei rapporti interni che esterni, curandone il coordinamento secondo le direttive del consiglio di amministrazione;

d) provvede ad istruire gli affari ed a sottoporli, con apposita relazione da lui firmata, alle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato ed esegue le deliberazioni stesse;

e) firma, di regola, la corrispondenza ordinaria e le girate ed appone le quietanze sulle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche e private;

f) firma i verbali del consiglio di amministrazione e quelli del comitato;

g) compie tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dal consiglio di amministrazione o dal presidente;

h) dà parere e formula proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale, nonchè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo, salvo il disposto del successivo art. 33, comma secondo;

i) prende e propone provvedimenti disciplinari nei riguardi del personale, in conformità di quanto previsto in materia dai vigenti contratti di lavoro;

l) provvede alla destinazione del personale ai vari uffici e servizi e dispone i trasferimenti del personale stesso;

m) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti i servizi, gli uffici e le dipendenze della Cassa.

Il direttore generale, inoltre, compie tutti gli atti non espressamente riservati ad altri organi della Cassa, informandone al più presto possibile il presidente.

Art. 29.

Il direttore generale è coadiuvato dal vice direttore generale al quale potrà demandare in via ordinaria anche particolari mansioni.

Art. 30.

In caso di assenza o impedimento del direttore generale le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore generale o, in caso di assenza o di impedimento anche di questi, nell'ordine, da un dirigente o da un funzionario della Cassa all'uopo delegato dal consiglio d'amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova della di lui assenza o impedimento.

TITOLO IX

Personale

Art. 31.

Le funzioni esecutive della Cassa sono affidate al personale delle varie categorie agli ordini della direzione generale.

I diritti, i doveri e l'ordinamento del personale sono stabiliti dagli appositi regolamenti e dai contratti di lavoro.

Art. 32.

E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con la Cassa, sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente della Cassa venisse ad assumere obbligazioni a seguito di successioni, donazioni o altra causa, il consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per la estinzione delle obbligazioni medesime informandone l'organo di vigilanza.

Eccezionalmente potrà essere consentito al personale di effettuare con la Cassa prestiti contro cessione di stipendio, anticipazioni su titoli e mutui ipotecari, purchè siano rigorosamente osservate le limitazioni, modalità e condizioni (massimali di importo, natura e misura della garanzia, condizioni di tasso e di qualsiasi altro genere) prescritte dal presente statuto o da norme regolamentari per le operazioni dello stesso genere concedibili alla comune clientela.

Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio il consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione o l'acquisto, nella zona di competenza della Cassa, di appartamenti per uso esclusivo del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo.

Lo stanziamento del predetto fondo e le cennate norme regolamentari devono essere sottoposti alla preventiva approvazione dell'organo di vigilanza.

TITOLO X

Filiali

Art. 33.

Le filiali dipendono dalla direzione generale e possono essere classificate in sedi, succursali, agenzie e recapiti.

Il preposto a ciascuna filiale è nominato dal consiglio di amministrazione su designazione del direttore generale ed è responsabile del regolare funzionamento della filiale stessa.

Egli ha la rappresentanza della filiale nei limiti stabiliti dall'amministrazione.

TITOLO XI

Operazioni passive

Art. 34.

La Cassa riceve depositi a risparmio rilasciando appositi libretti. I libretti possono essere al portatore o nominativi, o nominativi ma pagabili al portatore.

Il consiglio di amministrazione stabilisce le condizioni e le norme che regolano la raccolta del risparmio, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia e degli accordi ai quali la Cassa abbia aderito, fissa le caratteristiche formali dei libretti di deposito e le varie categorie di depositi.

Art. 35.

I libretti al portatore possono avere una denominazione proposta dal depositante. Sono cedibili con la semplice tradizione manuale ed i relativi rimborsi sono effettuati al presentatore del libretto senza responsabilità alcuna per la Cassa.

Art. 36.

Il libretto nominativo viene emesso senza responsabilità della Cassa in ordine alla identità ed esistenza della persona a cui viene intestato. I rimborsi possono essere effettuati solo al titolare, al suo legittimo rappresentante, eredi o aventi causa.

Possono emettersi libretti nominativi intestati al nome di più persone anche con facoltà per ciascuna di compiere operazioni separatamente.

Le variazioni della capacità di agire degli intestatari ed i mutamenti nelle persone designate quali legittimi rappresentanti non hanno efficacia nei confronti della Cassa se non le siano stati comunicati nelle forme valide ai sensi di legge. Nel caso di fallimento occorrerà che la opposizione contro rimborsi a titolari falliti sia fatta mediante domanda scritta dal curatore.

Art. 37.

Il libretto nominativo, ma pagabile al portatore è considerato al portatore nei rapporti con la Cassa. Il relativo credito è pagabile all'esibitore che è considerato legittimo possessore del libretto. Ove però sia stato notificato alla Cassa il decesso del titolare o l'intervenuta perdita della sua capacità di agire, i rimborsi saranno eseguiti con le modalità proprie dei libretti nominativi.

Art. 38.

La Cassa può istituire una categoria di libretti di risparmio speciale nominativi, da emettersi a favore di persone appartenenti a classi di piccoli risparmiatori o a favore di enti aventi scopi di beneficenza, di assistenza, di mutualità, di previdenza, di cooperazione e di istruzione.

L'ammontare delle somme depositate sulla categoria di libretti suddetti non può superare il 10 % dei depositi complessivi raccolti dalla Cassa.

Art. 39.

La Cassa può emettere buoni fruttiferi a scadenza fissa, con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Art. 40.

I movimenti — versamenti e prelevamenti — sui depositi a risparmio devono essere annotati sui relativi libretti.

Se il titolare di un libretto a risparmio nominativo ha dato incarico alla Cassa di effettuare pagamenti a carattere ricorrente, sul libretto verrà posta una particolare annotazione ed in tal caso i prelievi potranno essere fatti dalla Cassa che provvederà alla relativa annotazione sul libretto alla prima presentazione.

Art. 41.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti o buoni fruttiferi si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.

Il consiglio di amministrazione potrà stabilire norme speciali per facilitare la emissione di duplicati quando trattasi di libretti o buoni fruttiferi, il cui credito sia contenuto nel limite di legge per l'adozione di tali norme.

Art. 42.

La Cassa riceve depositi vincolati a tempo, depositi giudiziali e con speciali condizioni.

I depositi a medio termine, che la Cassa raccoglie mediante emissione di buoni fruttiferi o con accensione di conti di deposito, non potranno superare nel complesso l'importo delle operazioni attive a medio e lungo termine che saranno indicate dall'organo di vigilanza.

Art. 43.

Delle variazioni dei tassi di interesse sarà data notizia mediante affissione del relativo provvedimento agli albi della Cassa. Le variazioni stesse hanno effetto immediato per tutti i depositi, fatta eccezione per quelli vincolati a tempo, per i quali la variazione del tasso ha effetto dalla scadenza dei rispettivi vincoli.

Con uguale affissione agli albi saranno rese note le norme particolari che il consiglio di amministrazione delibererà ai sensi dell'art. 34.

Art. 44.

Le registrazioni, le dichiarazioni di vincolo e le annotazioni in genere sui libretti non impegnano la Cassa se non siano controfirmate dal suo personale.

Art. 45.

I depositanti debbono presentare almeno una volta all'anno i loro libretti per il controllo. L'inosservanza di questa prescrizione libera la Cassa da ogni responsabilità in caso di errori e frodi che si fossero verificati successivamente all'annotazione dell'ultima operazione da parte della Cassa.

Art. 46.

La Cassa può ricevere depositi in conto corrente con libretto e in conti correnti di corrispondenza liberi o vincolati.

Delle somme il titolare può disporre con assegni o mediante disposizioni date per corrispondenza.

Art. 47.

La Cassa può scontare presso la Banca d'Italia e presso aziende ed istituti di credito il proprio portafoglio cambiario, le delegazioni su tributi e cespiti nonchè i crediti e le annualità, di cui alle lettere *f*), *h*) ed *n*) dell'art. 48, contrarre anticipazioni passive costituendo in pegno titoli di proprietà, nonchè effettuare riporti passivi.

TITOLO XII

Operazioni attive

Art. 48.

I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

a) anticipazioni, anche sotto forma di conto corrente, e riporti su titoli emessi o garantiti dallo Stato, e su altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le casse di risparmio;

b) acquisto di titoli di cui alla precedente lettera *a*), nonchè di quelli acquisibili in base ad autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

c) partecipazioni all'Istituto di emissione, all'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, agli Istituti speciali di credito abilitati ad operare nella zona di competenza della Cassa, nonchè ad enti creati o promossi dallo Stato, o ai quali lo Stato commette particolari incarichi o funzioni di interesse generale;

d) crediti garantiti da ipoteca su beni immobili o titoli del debito pubblico;

e) crediti garantiti da privilegio su cose mobili iscritte nei pubblici registri (ipoteca mobiliare), in forma di mutuo, di conto corrente o cambiaria;

f) mutui chirografari a regioni, a province, a comuni, a loro consorzi, ad enti pubblici, ad enti morali assistenziali e ad enti che, giusta istruzioni dell'organo di vigilanza, possono ritenersi assimilati ad enti pubblici, contro garanzia di delegazioni su tributi e cespiti riscuotibili con la procedura prevista per le imposte dirette e delegabili per legge, a consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, con garanzia di delegazioni sui contributi consorziali, pure delegabili per legge, e sui contributi a carico dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni;

g) prefinanziamenti, a favore degli enti indicati nella precedente lettera *f*), su mutui in corso di perfezionamento concessi dalla Cassa stessa o dalla Cassa depositi e prestiti o da istituti peciali di credito o da altri istituti di diritto pubblico previdenziali o assicurativi;

h) acquisto di crediti verso lo Stato, le regioni, le province, i comuni e le opere pie, purchè si tratti di crediti certi ed esigibili senza condizioni, a scadenze determinate, e sconto di annualità corrisposte dallo Stato, da regioni, province e comuni o da loro aziende in forza di leggi e convenzioni;

i) prestiti contro cessioni di stipendio o di salario in conformità alle disposizioni vigenti in materia, purchè i rischi relativi siano interamente coperti dalle garanzie di legge o da valide assicurazioni;

l) anticipazioni ed aperture di credito, anche in forma di conto corrente, garantite da pegno di cose mobili aventi valore commerciale o da fedi di deposito (con annessa nota di pegno) emesse da magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, da altri titoli che, per disposizioni di legge, siano rappresentativi di merci o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso gli enti pubblici, secondo le norme che verranno stabilite dal consiglio di amministrazione;

m) sconto di buoni del tesoro ordinari o di cedole dei titoli di cui alla lettera *a*), con scadenza non superiore a sei mesi;

n) sconto di cambiali e di note di pegno;

o) crediti chirografari, assistiti o non da cambiali o da fidejussioni, anche sotto forma di apertura di credito in conto corrente;

p) anticipazioni a regioni, province, comuni ed altri enti per i quali la Cassa disimpegna i servizi di cassa o di tesoreria, entro i limiti fissati nei capitolati di appalto e con la osservanza delle disposizioni di che agli articoli 49 e 50 in merito ai limiti di fido;

q) operazioni di credito agrario in conformità alle leggi vigenti;

r) prestiti ai sensi della legge sui Monti di credito su pegno;

s) depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione, l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, altre Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1ª categoria, istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale ed altri istituti di credito dei quali la Cassa è partecipante, con l'osservanza delle modalità e delle limitazioni eventualmente poste dall'organo di vigilanza;

t) acquisto di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

u) operazioni di credito previste da leggi speciali che autorizzino la Cassa a compierle anche in deroga al proprio statuto;

v) finanziamenti di operazioni di importazione e di esportazione, secondo le modalità e le leggi vigenti.

L'elencazione delle operazioni attive di cui sopra ha carattere tassativo; eccezionalmente però — previa autorizzazione dell'organo di vigilanza — la Cassa potrà effettuare operazioni non contemplate da siffatta elencazione.

Art. 49.

Le operazioni creditizie effettuabili dalla Cassa ai sensi del precedente art. 48 debbono essere, di regola, assistite:

integralmente dalle garanzie previste dalle vigenti disposizioni di carattere generale emanate dall'organo di vigilanza per le operazioni non soggette al limite legale di fido;

oppure

dall'obbligazione chirografaria di almeno due nominativi (*enti, società o privati*) di *notoria ed indiscussa solvibilità*.

Il fido concedibile ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della Cassa, salvo deroga da richiedersi, caso per caso, all'organo di vigilanza. Per il calcolo dello importo dell'anzidetto limite di fido, nonchè per la determinazione delle operazioni soggette al limite medesimo si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dallo organo di vigilanza.

Art. 50.

Nel limite massimo di fido pari al 3% del patrimonio — salvo deroga da richiedersi, per importi maggiori, all'organo di vigilanza — la Cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato), quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria solvibilità.

Art. 51.

Per le anticipazioni ed i riporti sopra titoli di cui alla lettera *a*) dell'art. 48 verrà applicato, rispettivamente sul prezzo corrente o sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione e in ogni caso non inferiore al 10%.

L'importo delle operazioni di cui alle lettere *e*) ed *l*) dello art. 48, non deve superare i due terzi del prezzo corrente, o del valore di stima accertato da perito di fiducia della Cassa, delle cose offerte in garanzia delle operazioni stesse.

Le *anticipazioni non possono essere concesse per un tempo* superiore ai sei mesi, ma possono essere rinnovate.

Apposite norme regolamentari o istruzioni di servizio devono compiutamente disciplinare tutte le condizioni, limitazioni, modalità e termini da osservare per le operazioni di cui alle richiamate lettere *a*), *e*) ed *l*) dell'art. 48.

Art. 52.

La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore a sei mesi. E' in facoltà della Cassa accordare *eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione od eccezio*nalmente senza decurtazione.

Possono, però, ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a dodici mesi quando trattisi di operazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 48 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del codice civile od in virtù di leggi speciali.

Le cambiali relative ad operazioni di credito agrario avranno le caratteristiche e la durata previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 53.

Le ipoteche di cui alla lettera *d*) dell'art. 48 dovranno essere di primo grado e gli immobili ipotecati dovranno avere un valore cauzionale almeno doppio del credito concesso.

Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo sempre che l'ammontare delle ipoteche precedenti unitamente all'ammontare di quelle da iscrivere dalla Cassa non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

I beni dati in garanzia dovranno essere coperti da polizza di assicurazione, rilasciata da compagnia benevisa alla Cassa, contro i danni dell'incendio e del fulmine, ove si tratti di edifici o boschi, vincolata a favore della Cassa; essi dovranno essere idonei a produrre reddito certo e continuativo per tutta la durata dell'operazione.

Art. 54.

Le operazioni ipotecarie in forma di mutuo dovranno essere ammortizzate con rate semestrali costanti in un periodo massimo di anni 20. Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso in unica soluzione. In tal caso la durata del mutuo non potrà superare i 5 anni ed il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza dal beneficio del termine.

Le operazioni ipotecarie in forma di apertura di credito in conto corrente avranno la durata non superiore ad anni 5; eccezionalmente la loro durata potrà essere protratta per altri 5 anni.

Le operazioni ipotecarie in forma cambiaria dovranno essere estinte in un periodo massimo di anni 5 con decurtazioni semestrali e, in linea eccezionale, anche annuali, tali che corrispondano alla fine di ogni anno almeno ad un quinto dello ammontare originario.

Dovranno essere adottate le cautele necessarie affinchè la ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resti ferma ed operativa di effetti giuridici fino all'estinzione delle cambiali, anche se siano state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione.

I prestiti contro ipoteca di primo grado su titoli del debito pubblico saranno effettuati secondo le modalità stabilite dalle leggi ad essi relative, per la durata non superiore a 15 anni e nei limiti del 50% del valore di borsa accertato all'atto della stipulazione.

Art. 55.

Le operazioni di mutuo previste dalla lettera *e*) dell'art. 48 potranno avere una durata non superiore in ogni caso a cinque anni.

I mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 48, debbono essere rimborsati a rate fisse di ammortamento e la loro durata non potrà eccedere gli anni 20.

Le operazioni di cui alla lettera *h*) del predetto art. 48 dovranno avere pure durata non superiore ad anni 20.

Le aperture di credito in conto corrente, di che alle lettere *e*), *l*) ed *o*) del ripetuto art. 48 potranno avere una durata massima di dodici mesi, salva la possibilità, alla scadenza, di una o più rinnovazioni.

Art. 56.

Le operazioni di cui alla lettera *u*) dell'art. 48 potranno essere effettuate, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, anche quando la durata, le modalità e le condizioni previste

dalle disposizioni di legge che le regolano siano difformi da quelle contemplate dal presente statuto per le operazioni di categorie analoghe.

Art. 57.

Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 48: complessivamente 10 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 48: complessivamente 17 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

c) partecipazioni, acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le province ed i comuni: complessivamente 3 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

d) somministrazione di fondi, mediante apertura di credito in c/c, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 5 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 48 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5 % delle attività amministrative (patrimonio e depositi);

f) operazioni immobiliari di cui alla lettera *t*) dell'art. 48, con esclusione di quelle previste dall'art. 31, primo comma, del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 50 % del patrimonio;

g) operazioni di credito di cui all'art. 50 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 10 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il 5 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi) della Cassa. Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per l'emissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la durata e rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia e assicurazione delle cose impegnate, nonchè per i casi di perdita di polizze su pegno e per il risarcimento dei danni, nel caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite, con speciale regolamento o istruzioni di servizio, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia.

Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le particolari operazioni di mutuo effettuabili, ai sensi di leggi speciali, in deroga a norme di statuto.

TITOLO XIII

Operazioni varie

Art. 58.

La Cassa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia:

a) accettare depositi a custodia ed in amministrazione;

b) concedere in uso cassette di sicurezza ed accettare in deposito plichi chiusi e oggetti ingombranti;

c) assumere a richiesta della clientela il pagamento delle imposte, tasse e di oneri a carattere ricorrente previa copertura totale;

d) vendere ed acquistare titoli e valori per conto terzi, previa totale copertura;

e) prestare cauzioni e fidejussioni a favore di terzi, con l'osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 49 e 50 sui limiti di fido e previa assunzione di adeguate controgaranzie (chirografarie, reali o di altro genere) aventi i requisiti delle garanzie statutariamente accettabili per le operazioni di impiego di capitali. Le fidejussioni possono essere rilasciate pure a garanzia di operazioni di credito, sempreché queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla Cassa, anche per quanto riguarda le modalità e condizioni.

Per le prestazioni di cauzioni e fidejussioni devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni;

f) partecipare, con le debite autorizzazioni, a consorzi per il collocamento e l'assunzione di titoli di cui al punto *a*) dell'art. 48, ed a consorzi per il solo collocamento — attraverso il servizio dei propri sportelli — di altri titoli;

g) assumere la gestione di magazzini generali, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza;

h) assumere la gestione di istituzioni di carattere economico e di patrimoni ai sensi delle leggi sulle casse di risparmio;

i) effettuare operazioni in cambi e valute con l'osservanza delle norme vigenti in materia e delle limitazioni, modalità e condizioni previste dal presente statuto per le operazioni similari in valuta italiana;

l) vendere titoli di proprietà e depositarli a cauzione di servizi;

m) svolgere per conto terzi ogni servizio inerente alla funzione bancaria, adottando cautele atte ad evitare rischi per la Cassa.

Art. 59.

La Cassa può assumere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, servizi di esattoria e ricevitoria regionali, provinciali e comunali, nonchè i servizi di cassa o di tesoreria di enti morali, società, consorzi ed associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale come pure i servizi di corrispondenza di altre aziende o istituti di credito.

Art. 60.

Ad ogni effetto di legge si intende che i contraenti con la Cassa abbiano eletto domicilio presso la segreteria del comune ove la Cassa stessa ha la sede centrale.

TITOLO XIV

Bilancio

Art. 61.

Nel primo bimestre di ogni anno il direttore generale presenterà al consiglio di amministrazione il rendiconto circostanziato dell'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente.

Il consiglio di amministrazione predispone il bilancio e lo presenta, accompagnato dalla relazione propria e da quelle del collegio sindacale e del direttore generale, all'assemblea dei soci da convocare entro il 31 marzo, per la discussione e la approvazione del bilancio stesso, nonchè per l'assegnazione di almeno 5/10 degli utili netti di esercizio alla massa di rispetto e dei rimanenti decimi ad opere di beneficenza e di pubblica utilità.

Art. 62.

La Cassa ha durata illimitata.

In caso di scioglimento o liquidazione della Cassa, il fondo che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'ente, deve essere destinato ad opere di pubblica utilità e di assistenza a vantaggio delle popolazioni fra le quali la Cassa ha raccolto i suoi depositi.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
FERRARI AGGRADI

(11729)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1970.

Approvazione del nuovo statuto del Monte di credito su pegno di Parma, di 1ª categoria, con sede in Parma, con assunzione della nuova denominazione di Banca del Monte di Parma - Monte di credito su pegno.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di Parma, di 1ª categoria, con sede in Parma, approvato con decreto ministeriale in data 25 febbraio 1960;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione del predetto Monte in data 14 ottobre 1969 e dal presidente del ripetuto Monte in data 29 maggio 1970;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto del Monte di credito su pegno di Parma, di 1ª categoria, con sede in Parma, il quale assume la nuova denominazione di Banca del Monte di Parma - Monte di credito su pegno, allegato al presente decreto, composto di cinquantatre articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 novembre 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Statuto del Monte di credito su pegno di Parma

TITOLO I

Costituzione, sede, scopo, patrimonio

Art. 1.

La Banca del Monte di Parma, Monte di credito su pegno, già Monte di credito su pegno di Parma, istituito dal comune di Parma il 27 gennaio 1488, è classificato Monte di credito su pegno di 1ª categoria con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 44.

L'istituto è regolato dalle leggi e disposizioni vigenti in materia ed in particolare dal presente statuto.

Esso fa parte della Federazione delle casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria dell'Emilia e Romagna.

Art. 2.

L'istituto si propone di esercitare il credito pignoratizio in conformità alle disposizioni di legge e di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza raccogliendo i risparmi e dando ad essi conveniente collocamento, con criteri suscettibili di assicurare il massimo impulso allo sviluppo economico e sociale della propria zona.

Nella scelta degli impieghi dovranno essere preferite le iniziative di pubblico interesse e le operazioni di credito a favore dei settori agricolo e artigianale.

Gli utili netti annualmente accertati in sede di bilancio saranno devoluti esclusivamente ad incremento della massa di rispetto e ad opere di beneficenza e di pubblica utilità, con l'osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 52.

Art. 3

Il Monte ha la propria sede in Parma e svolge la sua attività, anche con proprie dipendenze, nella zona di sua competenza ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 4.

Il patrimonio dell'istituto è costituito:

a) dal fondo di dotazione;
b) dal fondo di riserva ordinario;
c) dal fondo di garanzia federale;
d) dal fondo di riserva straordinario;
e) dal fondo per le oscillazioni del valore dei titoli;
f) dal fondo per le perdite eventuali;
g) da altri eventuali fondi, costituiti per scopi speciali, comunque denominati.

Art. 5.

Sono organi dell'istituto:

1) il consiglio di amministrazione;
2) il comitato, quando sia costituito a termine del successivo art. 14;
3) il presidente;
4) il collegio sindacale;
5) il direttore generale;
6) le commissioni di sconto eventualmente costituite a norma del presente statuto.

TITOLO II

Consiglio di amministrazione

Art. 6

Il consiglio di amministrazione è composto del presidente, del vice presidente e di cinque consiglieri.

Il presidente e il vice presidente sono nominati a norma di legge.

I consiglieri sono nominati:

uno dall'amministrazione provinciale di Parma;
due dall'amministrazione comunale di Parma;
due dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma.

I componenti il consiglio di amministrazione devono essere scelti fra le persone, residenti nella provincia di Parma, più rappresentative nelle attività economiche e professionali.

Quando l'ente cui spetta la nomina non vi provveda entro tre mesi dalla richiesta della stessa, da effettuarsi dal presidente del consiglio di amministrazione a mezzo lettera raccomandata, la nomina è demandata al prefetto della provincia ove ha sede l'ente inadempiente.

La nomina non comporta rappresentanza, negli organi amministrativi, degli enti dai quali proviene la nomina stessa.

Art. 7.

Non possono far parte del consiglio di amministrazione:

1) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei membri del consiglio stesso o del collegio sindacale;
2) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso dei dirigenti e funzionari e fino al secondo grado incluso degli impiegati dell'istituto;
3) i parenti e gli affini, fino al secondo grado incluso, degli amministratori e dirigenti di istituti di credito operanti nella provincia di Parma.

Coloro che all'atto della nomina, o successivamente, venissero a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dallo statuto o dalle leggi, saranno dichiarati decaduti di ufficio dal consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la loro sostituzione.

I componenti il consiglio di amministrazione non possono contrarre obbligazioni dirette o indirette con l'istituto e ove venissero ad assumerle, per qualsiasi causa, dovranno immediatamente estinguerle, altrimenti saranno dichiarati decaduti dal consiglio di amministrazione.

Qualora, però, le obbligazioni preesistessero all'atto della nomina o sorgessero per fatti indipendenti dalla volontà dell'amministratore, la decadenza sarà dichiarata solo nel caso in cui siffatte obbligazioni non vengano estinte nel termine di sei mesi o, nel caso di obbligazioni preesistenti all'atto della nomina, alla scadenza delle obbligazioni medesime quando essa sia minore del citato termine semestrale.

Art. 8.

Il presidente e il vice presidente durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

I componenti il consiglio di nomina non governativa durano in carica quattro anni e sono confermabili.

I componenti il consiglio scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Art. 9.

Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio si potrà corrispondere, per l'intervento alle adunanze del consiglio e del comitato, oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza nella misura che sarà stabilita dal consiglio di amministrazione, con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza in merito ai limiti massimi di importo delle medaglie del genere.

Comunque, al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del consiglio non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 10.

Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione dell'istituto ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

1) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge;

2) sulla formazione e modifica dei regolamenti interni per l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi e delle filiali, nonchè dei regolamenti organici del personale dell'istituto e delle gestioni ad esso aggregate;

3) sulla formazione dei contratti che regolano il rapporto di lavoro ed il trattamento di quiescenza del personale dell'istituto e sulla loro applicazione per la parte dai contratti stessi espressamente demandata al consiglio;

4) sulla nomina del direttore generale, del vice direttore generale e del restante personale di ogni ordine e grado, nonchè sulle promozioni, aspettative e collocamento a riposo, ricompense e punizioni, in conformità dei vigenti contratti di lavoro;

5) sulla costituzione del comitato, di commissioni di sconto e di commissioni consultive occasionali o permanenti, determinandone la composizione, le funzioni e la durata;

6) sulla nomina dei consiglieri che dovranno far parte del comitato, con le modalità previste al successivo art. 14, dei componenti delle commissioni di sconto e di quelle consultive;

7) sulle operazioni di che all'art. 39 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali nonchè, su proposta del direttore generale, ai preposti alle dipendenze, in ordine all'erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il migliore andamento dell'istituto e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione;

8) sull'ammontare delle medaglie di presenza da corrispondere ai membri del consiglio, del comitato e delle commissioni e sulla retribuzione del collegio sindacale con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza;

9) sulla svalutazione dei crediti e sull'accertamento di insussistenze;

10) sul bilancio annuale;

11) sull'erogazione dei fondi destinati ad opere di beneficenza e di pubblica utilità;

12) sull'apertura e chiusura delle dipendenze dell'istituto ai sensi delle vigenti disposizioni, e sulla loro classificazione;

13) sull'assunzione di servizi di ricevitoria ed esattoria delle imposte dirette e di servizi di tesoreria regionale, provinciale e comunale, nonchè di servizi di cassa in genere, con l'osservanza delle vigenti disposizioni;

14) sulla vendita, sugli acquisti e sulle locazioni di immobili;

15) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive il cui valore sia indeterminato o superi l'importo di lire cinquecentomila;

16) su qualsiasi formalità ipotecaria che non riguardi crediti del Monte già estinti;

17) sulle norme e sui criteri generali per la raccolta del risparmio e per le operazioni di impiego;

18) sulle transazioni relative a crediti di importo superiore a lire centomila;

19) sull'eventuale nomina di rappresentanti dell'istituto in seno agli organi amministrativi e sindacali degli enti al cui capitale esso partecipa.

Art. 11.

Ferme le attribuzioni del direttore generale di cui all'art. 19 il consiglio può conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, ad amministratori su proposta del presidente.

Inoltre il consiglio può, su proposta del direttore generale, conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, al personale dell'istituto.

Art. 12

Il consiglio si aduna, di regola, due volte al mese ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno due membri, o il collegio sindacale.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il consiglio ed il collegio sindacale; in caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno quattro membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Le deliberazioni relative a modifiche statutarie e quelle previste per i limiti di autonomia di cui al punto 7) dell'art. 10 e quelle di cui all'art. 14 relative alla costituzione del comitato, sono prese con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente, in caso di assenza o di impedimento di entrambi, dal consigliere più anziano.

Si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

I verbali delle adunanze sono redatti da un segretario nominato dal consiglio, scelto tra i dirigenti o i funzionari dello istituto. I verbali, firmati dal presidente e dal segretario del consiglio, sono controfirmati dal direttore generale.

Quando il consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto; in tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

Art. 13.

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

TITOLO III

Comitato

Art. 14.

Il comitato, per la cui costituzione è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica, si compone del presidente, del vice presidente, di due consiglieri nominati ogni bimestre dal consiglio e del direttore generale.

Con la stessa maggioranza di voto prevista al comma precedente il consiglio potrà in ogni momento deliberare la cessazione delle funzioni del comitato.

Art. 15.

Il comitato sovraintende alla gestione ordinaria, delibera su quanto gli è stato delegato dal consiglio ed esprime i pareri che gli siano richiesti dal consiglio stesso.

Art. 16.

Il comitato si aduna, di regola, una volta la settimana ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o uno dei suoi membri ne faccia richiesta.

Presiede le adunanze il presidente o chi lo sostituisce.

Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno tre membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Per quanto concerne gli avvisi di convocazione, la compilazione e la firma dei verbali di ciascuna adunanza, si applicano le corrispondenti norme di cui all'art. 12.

TITOLO IV

Presidente

Art. 17.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'istituto Convoca e presiede il consiglio di amministrazione, il comitato e le eventuali commissioni consultive.

Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e sull'andamento generale dell'istituto.

Nei casi di assoluta e improrogabile urgenza il presidente potrà prendere ogni determinazione sottoponendo poi le decisioni per la ratifica, alla prima adunanza del consiglio e del comitato, secondo la rispettiva competenza.

Il presidente consente alla cancellazione delle ipoteche o alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e alla restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dall'istituto, quando il credito sia integralmente estinto.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni di vice presidente; in caso di assenza o di impedimento anche di questi, il consigliere che a norma dell'art. 12 è qualificato il più anziano.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Il presidente può, con il parere favorevole del consiglio, delegare, di volta in volta e per singoli affari, chi lo sostituisca nella rappresentanza dell'istituto.

TITOLO V

Collegio sindacale

Art. 18.

Presso l'istituto funziona un collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni che disciplinano i Monti di credito su pegno, nonchè dalle norme contenute negli articoli 2403 e 2407 del codice civile.

Di essi, uno è nominato dal comune di Parma e due dalla Federazione delle casse di risparmio dell'Emilia e Romagna.

I sindaci restano in carica per la durata prevista dalle disposizioni di legge vigenti in materia e sono confermabili. Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione e possono assistere alle adunanze del comitato.

La retribuzione dei membri del collegio sindacale è fissata dal consiglio di amministrazione con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza.

Valgono per i sindaci tutte le disposizioni di che al precedente art. 7 in materia di incompatibilità e di obbligazioni.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del collegio sindacale o del consiglio di amministrazione decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del consiglio di amministrazione.

Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato nel triennio successivo.

Spetta ai sindaci, oltre alla retribuzione di cui al punto 8) dell'art. 10, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento del mandato.

Il collegio sindacale, all'atto dell'insediamento, delegherà ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente l'uno dall'altro.

TITOLO VI

Direttore generale

Art. 19.

Il direttore generale:

a) è membro di diritto del comitato, interviene con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione, può fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto e può intervenire alle riunioni delle commissioni di sconto e consultive costituite ai sensi del n. 5 dell'art. 10;

b) è capo di tutti i servizi e del personale dell'istituto;

c) indirizza l'attività del personale dell'istituto sia nei rapporti interni che esterni, curandone il coordinamento secondo le direttive del consiglio di amministrazione;

d) provvede ad istruire gli affari ed a sottoporli, con apposita relazione da lui firmata, alle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del comitato ed esegue le deliberazioni stesse;

e) firma, di regola, la corrispondenza ordinaria e le girate ed appone le quietanze sulle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche e private;

f) controfirma i verbali del consiglio di amministrazione e firma quelli del comitato;

g) compie tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dal consiglio di amministrazione o dal presidente;

h) dà parere e formula proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale, nonchè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo;

i) prende e propone i provvedimenti disciplinari nei riguardi del personale, in conformità di quanto previsto in materia dai vigenti contratti di lavoro;

l) provvede alla destinazione del personale ai vari uffici e servizi e dispone i trasferimenti del personale stesso;

m) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti i servizi, gli uffici e le dipendenze dell'istituto.

Il direttore generale, inoltre, compie tutti gli atti non espressamente riservati ad altri organi dell'istituto, informandone al più presto possibile il presidente.

Art. 20.

Il direttore generale è coadiuvato dal vice direttore generale al quale potrà demandare in via ordinaria anche particolari mansioni.

Art. 21.

In caso di assenza o impedimento del direttore generale le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore generale o, in caso di assenza o di impedimento anche di questi, nell'ordine, da un dirigente o da un funzionario dell'istituto all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova della di lui assenza o impedimento.

TITOLO VII

Personale

Art. 22.

Le funzioni esecutive dell'istituto, sono affidate al personale delle varie categorie agli ordini della direzione generale.

I diritti, i doveri e l'ordinamento del personale sono stabiliti dagli appositi regolamenti e dai contratti di lavoro.

Art. 23.

E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con l'istituto, sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente del Monte venisse ad assumere obbligazioni a seguito di successioni, donazioni od altra causa, il consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per la estinzione delle obbligazioni medesime informandone l'organo di vigilanza.

Eccezionalmente potrà essere consentito al personale di effettuare con l'istituto prestiti contro cessione di stipendio, anticipazioni su titoli e mutui ipotecari, purchè siano rigorosamente osservate le limitazioni, modalità e condizioni (massimali di importo, natura e misura della garanzia, condizioni di tasso e di qualsiasi altro genere) prescritte dal presente statuto o da norme regolamentari per le operazioni dello stesso genere concedibili alla comune clientela.

Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio il consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione o l'acquisto, nella zona di competenza dell'istituto, di appartamenti per uso esclusivo del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo.

Lo stanziamento del predetto fondo e le cennate norme regolamentari devono essere sottoposti alla preventiva approvazione dell'organo di vigilanza.

TITOLO VIII

Filiali

Art. 24.

Le filiali dipendono dalla direzione generale e possono essere classificate in succursali, agenzie e recapiti.

Il preposto a ciascuna filiale è designato dal direttore generale ed è responsabile del regolare funzionamento della filiale stessa.

Egli ha la rappresentanza della filiale nei limiti stabiliti dall'amministrazione.

TITOLO IX

Operazioni passive

Art. 25.

L'istituto riceve depositi a risparmio rilasciando appositi libretti. I libretti possono essere al portatore o nominativi, o nominativi ma pagabili al portatore.

Il consiglio di amministrazione stabilisce le condizioni e le norme che regolano la raccolta del risparmio, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia e degli accordi ai quali lo istituto abbia aderito, fissa le caratteristiche formali dei libretti di deposito e le varie categorie di depositi.

Art. 26.

I libretti al portatore possono avere una denominazione proposta dal depositante. Sono cedibili con la semplice tradizione manuale ed i relativi rimborsi sono effettuati al presentatore del libretto senza responsabilità alcuna per l'istituto.

Art. 27.

Il libretto nominativo viene emesso senza responsabilità del Monte in ordine alla identità ed esistenza della persona a cui viene intestato. I rimborsi possono essere effettuati solo al titolare, al suo legittimo rappresentante, eredi o aventi causa.

Possono emettersi libretti nominativi intestati al nome di più persone anche con facoltà per ciascuna di compiere operazioni separatamente.

Le variazioni della capacità di agire degli intestatari ed i mutamenti nelle persone designate quali legittimi rappresentanti non hanno efficacia nei confronti del Monte se non gli siano stati comunicati nelle forme valide ai sensi di legge.

Nel caso di fallimento occorrerà che la opposizione contro rimborsi a titolari falliti sia fatta mediante domanda scritta dal curatore.

Art. 28.

Il libretto nominativo, ma pagabile al portatore, è considerato al portatore nei rapporti col Monte. Il relativo credito è pagabile all'esibitore che è considerato legittimo possessore del libretto. Ove però sia stato notificato al Monte il decesso del titolare o l'intervenuta perdita della sua capacità di agire, i rimborsi saranno eseguiti con le modalità proprie dei libretti nominativi.

Art. 29.

L'istituto può istituire una categoria di libretti di risparmio speciale nominativi, da emettersi a favore di persone appartenenti a classi di piccoli risparmiatori e a favore di enti aventi scopi di beneficenza, di assistenza, di mutualità, di previdenza, di cooperazione e di istruzione.

L'ammontare delle somme depositate sulla categoria di libretti suddetti non può superare il 10 % dei depositi complessivi raccolti dall'istituto.

Art. 30.

L'istituto può emettere buoni fruttiferi a scadenza fissa, con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Art. 31.

I movimenti, versamenti e prelevamenti, sui depositi a risparmio devono essere annotati sui relativi libretti.

Se il titolare di un libretto a risparmio nominativo ha dato incarico all'istituto di effettuare pagamenti a carattere ricorrente, sul libretto verrà posta una particolare annotazione ed in tal caso i prelievi potranno essere fatti dall'istituto che provvederà alla relativa annotazione sul libretto alla prima presentazione.

Art. 32.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti o buoni fruttiferi si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.

Il consiglio di amministrazione potrà stabilire norme speciali per facilitare l'emissione di duplicati quando trattasi di libretti o buoni fruttiferi il cui credito sia contenuto nel limite di legge per l'adozione di tali norme.

Art. 33.

L'istituto riceve depositi vincolati a tempo, depositi giudiziali e con speciali condizioni.

I depositi a medio termine, che l'istituto raccoglie mediante emissione di buoni fruttiferi o con accensione di conti di deposito, non potranno superare nel complesso l'importo delle operazioni attive a medio e lungo termine che saranno indicate dall'organo di vigilanza.

Art. 34.

Delle variazioni dei tassi di interesse sarà data notizia mediante affissione del relativo provvedimento agli albi dell'istituto. Le variazioni stesse hanno effetto immediato per tutti i depositi, fatta eccezione per quelli vincolati a tempo, per i quali la variazione del tasso ha effetto dalla scadenza dei rispettivi vincoli.

Con uguale affissione agli albi saranno rese note le norme particolari che il consiglio di amministrazione delibererà ai sensi dell'art. 25.

Art. 35.

Le registrazioni, le dichiarazioni di vincolo e le annotazioni in genere sui libretti non impegnano il Monte se non siano controfirmate dal suo personale.

Art. 36.

I depositanti debbono presentare almeno una volta all'anno i loro libretti per il controllo. L'inosservanza di questa prescrizione libera l'istituto da ogni responsabilità in caso di errori e frodi che si fossero verificati successivamente all'annotazione dell'ultima operazione da parte del Monte.

Art. 37.

L'istituto può ricevere depositi in conto corrente con libretto e in conti correnti di corrispondenza liberi o vincolati.

Delle somme il titolare può disporre con assegni o mediante disposizioni date per corrispondenza.

Art. 38.

Il Monte può scontare presso la Banca d'Italia e presso aziende ed istituti di credito il proprio portafoglio cambiario, le delegazioni sui tributi e cespiti nonchè i crediti e le annualità, di cui alle lettere *f*), *h*) ed *n*) dell'art. 39, contrarre anticipazioni passive costituendo in pegno titoli di proprietà, nonchè effettuare riporti passivi.

TITOLO X

Operazioni attive

Art. 39.

I capitali amministrati dal Monte sono impiegati nei modi seguenti:

a) anticipazioni, anche sotto forma di conto corrente, e riporti su titoli emessi o garantiti dallo Stato, e su altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le Casse di risparmio e i Monti di 1ª categoria;

b) acquisto di titoli di cui alla precedente lettera *a*), nonchè di quelli acquisibili in base ad autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

c) partecipazioni all'Istituto di emissione, all'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, agli Istituti speciali di credito abilitati ad operare nella zona di competenza dell'istituto, nonchè ad enti creati o promossi dallo Stato, o ai quali lo Stato commette particolari incarichi o funzioni di interesse generale;

d) crediti garantiti da ipoteca su beni immobili o titoli del debito pubblico;

e) crediti garantiti da privilegio su cose mobili iscritte nei pubblici registri (ipoteca mobiliare), in forma di mutuo, di conto corrente o cambiaria;

f) mutui chirografari a regioni, a provincie, a comuni, a loro consorzi, ad enti pubblici, ad enti morali assistenziali e ad enti che, giusta istruzioni dell'organo di vigilanza, possono ritenersi assimilati ad enti pubblici, contro garanzia di delegazioni

su tributi e cespiti riscuotibili con la procedura prevista per le imposte dirette e delegabili per legge, a consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, con garanzia di delegazioni sui contributi consorziali, pure delegabili per legge, e sui contributi a carico dello Stato, delle regioni, delle provincie e dei comuni;

g) prefinanziamenti, a favore degli enti indicati nella precedente lettera *f*), su mutui in corso di perfezionamento concessi dall'istituto stesso o dalla Cassa depositi e prestiti o da istituti speciali di credito o da altri istituti di diritto pubblico previdenziali o assicurativi;

h) acquisto di crediti verso lo Stato, le regioni, le provincie, i comuni e le opere pie, purchè si tratti di crediti certi ed esigibili senza condizioni, a scadenze determinate, e sconto di annualità corrisposte dallo Stato, da regioni, provincie e comuni o da loro aziende in forza di leggi e convenzioni;

i) prestiti contro cessione di stipendio o di salario in conformità alle disposizioni vigenti in materia, purchè i rischi relativi siano interamente coperti dalle garanzie di legge o da valide assicurazioni;

l) anticipazioni ed aperture di credito, anche in forma di conto corrente, garantite da pegno di cose mobili aventi valore commerciale o da fedi di deposito (con annessa nota di pegno) emesse da magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, da altri titoli che, per disposizione di legge, siano rappresentativi di merci o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso gli enti pubblici, secondo le norme che verranno stabilite dal consiglio di amministrazione;

m) sconto di buoni del tesoro ordinari o di cedole dei titoli di cui alla lettera *a*), con scadenza non superiore a sei mesi;

n) sconto di cambiali e di note di pegno;

o) crediti chirografari, assistiti o non da cambiali o fideiussioni, anche sotto forma di apertura di credito in conto corrente;

p) anticipazioni a regioni, provincie, comuni ed altri enti per i quali l'istituto disimpegna i servizi di cassa o di tesoreria, entro i limiti fissati nei capitolati di appalto e con l'osservanza delle disposizioni di che agli articoli 40 e 41 in merito ai limiti del fido;

q) operazioni di credito agrario in conformità alle leggi vigenti;

r) prestiti ai sensi della legge sui Monti di credito su pegno;

s) depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione, l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, Casse di risparmio ed altri Monti di credito su pegno di 1ª categoria, istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale ed altri istituti di credito dei quali l'istituto è partecipante con l'osservanza delle modalità e delle limitazioni eventualmente poste dall'organo di vigilanza;

t) acquisto di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

u) operazioni di credito previste da leggi speciali che autorizzino l'istituto a compierle anche in deroga al proprio statuto;

v) finanziamenti di operazioni di importazione e di esportazione, secondo le modalità e le leggi vigenti.

L'elencazione delle operazioni attive di cui sopra, ha carattere tassativo; eccezionalmente però, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, l'istituto potrà effettuare operazioni non contemplate da siffatta elencazione.

Art. 40.

Le operazioni creditizie effettuabili dal Monte ai sensi del precedente art. 39 debbono essere, di regola, assistite:

integralmente dalle garanzie previste dalle vigenti disposizioni di carattere generale emanate dall'organo di vigilanza per le operazioni non soggette al limite legale di fido;

oppure

dall'obbligazione chirografaria di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità.

Il fido concedibile ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio dell'istituto, salvo deroga da richiedersi, caso per caso, all'organo di vigilanza. Per il calcolo dell'importo dell'anzidetto limite di fido, nonchè per la determinazione delle operazioni soggette al limite medesimo si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza.

Art. 41.

Nel limite massimo di fido pari al 3% del patrimonio, salvo deroga da richiedersi, per importi maggiori, all'organo di vigilanza, il Monte può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato), quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria solvibilità.

Art. 42.

Per le anticipazioni ed i riporti sopra titoli di cui alla lettera *a*) dell'art. 39 verrà applicato, rispettivamente sul prezzo corrente o sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione e in ogni caso non inferiore al 10%.

L'importo delle operazioni di cui alle lettere *e*) ed *l*) dell'art. 39, non deve superare i due terzi del prezzo corrente, o del valore di stima, accertato da perito di fiducia del Monte, delle cose offerte in garanzia delle operazioni stesse.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai sei mesi, ma possono essere rinnovate.

Apposite norme regolamentari devono compiutamente disciplinare tutte le condizioni, limitazioni, modalità e termini da osservare per le operazioni di cui alle richiamate lettere *a*), *e*) ed *l*) dell'art 39.

Art. 43.

La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore a sei mesi. E' in facoltà dell'istituto accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Possono, però, ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a dodici mesi, quando trattisi di operazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 39 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del codice civile od in virtù di leggi speciali.

Le cambiali relative ad operazioni di credito agrario avranno le caratteristiche e la durata previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 44.

Le ipoteche di cui alla lettera *d*) dell'art. 39 dovranno essere di primo grado e gli immobili ipotecati dovranno avere un valore cauzionale almeno doppio del credito concesso.

Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo sempre che l'ammontare delle ipoteche precedenti unitamente all'ammontare di quelle da iscrivere dal Monte non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

I beni dati in garanzia dovranno essere coperti da polizza di assicurazione, rilasciata da compagnia benevisa all'istituto, contro i danni dell'incendio e del fulmine, ove si tratti di edifici o boschi, vincolata a favore del Monte; essi dovranno essere idonei a produrre reddito certo e continuativo per tutta la durata dell'operazione.

Art. 45.

Le operazioni ipotecarie in forma di mutuo dovranno essere ammortizzate con rate semestrali costanti in un periodo massimo di anni 20. Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso in unica soluzione. In tal caso la durata del mutuo non potrà superare i 5 anni ed il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza dal beneficio del termine.

Le operazioni ipotecarie in forma di apertura di credito in conto corrente avranno la durata non superiore ad anni 5; eccezionalmente la loro durata potrà essere protratta per altri 5 anni.

Le operazioni ipotecarie in forma cambiaria dovranno essere estinte in un periodo massimo di anni cinque con decurtazioni semestrali e, in linea eccezionale, anche annuali, tali che corrispondano alla fine di ogni anno almeno ad un quinto dell'ammontare originario.

Dovranno essere adottate le cautele necessarie affinchè la ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resti ferma ed operativa di effetti giuridici fino alla estinzione delle cambiali, anche se siano state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione.

I prestiti contro ipoteca di primo grado su titoli del debito pubblico saranno effettuati secondo le modalità stabilite dalle leggi ad essi relative, per la durata non superiore a 15 anni e nei limiti del 50% del valore di borsa accertato all'atto della stipulazione.

Art. 46.

Le operazioni di mutuo previste dalla lettera *e*) dell'art. 39 potranno avere una durata non superiore in ogni caso a cinque anni.

I mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 39 debbono essere rimborsati a rate fisse di ammortamento e la loro durata non potrà eccedere gli anni 20.

Le operazioni di cui alla lettera *h*) del predetto art. 39 dovranno avere pure durata non superiore ad anni 20.

Le aperture di credito in conto corrente, di che alle lettere *e*), *l*) ed *o*) del ripetuto art. 39 potranno avere una durata massima di dodici mesi, salva la possibilità, alla scadenza, di una o più rinnovazioni.

Art. 47.

Le operazioni di cui alla lettera *u*) dell'art. 39 potranno essere effettuate, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, anche quando la durata, le modalità e le condizioni previste dalle disposizioni di legge che le regolano siano difformi da quelle contemplate dal presente statuto per le operazioni di categorie analoghe.

Art. 48.

Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 39; complessivamente 16% delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 39: complessivamente 15% delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

c) partecipazioni, acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 1% delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in c/c, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni, speciali di credito: complessivamente 3% delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 39 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5% delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

f) operazioni immobiliari di cui alla lettera *t*) dell'articolo 39, con esclusione di quelle previste dall'art. 31, primo comma, del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio e Monti di 1ª categoria, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 50% del patrimonio;

g) operazioni di credito di cui all'art. 41 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 10% delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35% delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le particolari operazioni di mutuo effettuabili, ai sensi di leggi speciali, in deroga a norme di statuto.

La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il 5% delle attività amministrate (patrimonio e depositi) dell'istituto. Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per l'emissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la durata e rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia e assicurazione delle cose impegnate, nonchè per i casi di perdita di polizze su pegno e per il risarcimento di danni, nel caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite, con speciale regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia.

TITOLO XI

Operazioni varie

Art. 49.

Il Monte può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia:

a) accettare depositi a custodia ed in amministrazione;

b) concedere in uso cassette di sicurezza ed accettare in deposito plichi chiusi e oggetti ingombranti;

c) assumere a richiesta della clientela il pagamento delle imposte, tasse e di oneri a carattere ricorrente previa copertura totale;

d) vendere ed acquistare titoli e valori per conto di terzi, previa totale copertura;

e) prestare cauzioni e fideiussioni a favore di terzi, con l'osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 40 e 41 sui limiti di fido e previa assunzione di adeguate controgaranzie (chirografarie, reali o di altro genere) aventi i requisiti delle garanzie statutariamente accettabili per le operazioni di impiego di capitali. Le fideiussioni possono essere rilasciate pure a garanzia di operazioni di credito, sempreché queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dall'istituto, anche per quanto riguarda le modalità e condizioni.

Per le prestazioni di cauzioni e fideiussioni devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni;

f) partecipare, con le debite autorizzazioni, a consorzi per il collocamento e l'assunzione di titoli di cui al punto *a*) dello art. 39, ed a consorzi per il solo collocamento, attraverso il servizio dei propri sportelli, di altri titoli;

g) assumere la gestione di magazzini generali, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza;

h) assumere la gestione di istituzioni di carattere economico e di patrimoni ai sensi delle leggi sulle Casse di risparmio e Monti di 1ª categoria;

i) effettuare operazioni in cambi e valute con l'osservanza delle norme vigenti in materia e delle limitazioni, modalità e condizioni previste dal presente statuto per le operazioni similari in valuta italiana;

l) svolgere per conto di terzi ogni servizio inerente alla funzione bancaria, adottando cautele atte ad evitare rischi per l'istituto.

Art. 50.

Il Monte può assumere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, servizi di esattoria e ricevitoria regionali, provinciali e comunali, nonchè i servizi di cassa o di tesoreria di enti morali, società, consorzi ed associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale come pure i servizi di corrispondenza di altre aziende o istituti di credito.

Art. 51.

Ad ogni effetto di legge si intende che i contraenti con il Monte abbiano eletto domicilio presso la segreteria del comune ove il Monte stesso ha la sede centrale.

TITOLO XII

Bilancio

Art. 52.

Nel primo bimestre di ogni anno il direttore generale presenterà al consiglio di amministrazione il rendiconto circostanziato dell'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente.

Il consiglio di amministrazione, entro il 31 marzo approva il bilancio sentito il collegio sindacale, e delibera sulla assegnazione di almeno 5/10 degli utili netti di esercizio alla massa di rispetto e dei rimanenti decimi ad opere di beneficenza e di pubblica utilità.

Art. 53.

Il Monte ha durata illimitata.

In caso di scioglimento o liquidazione dell'istituto, il fondo che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'ente, deve essere destinato ad opere di pubblica utilità e di assistenza a vantaggio delle popolazioni fra le quali il Monte ha raccolto i suoi depositi.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
FERRARI AGGRADI

(11730)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Torre Boldone

Con decreto 29 luglio 1970, n. 212 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo del torrente Gardellone, in comune di Torre Boldone (Bergamo), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 5-*B*, mappale 1187-*b* della superficie di mq. 380 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 15 ottobre 1969 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Bergamo; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(11839)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Rivarolo

Con decreto 13 novembre 1970, n. 2536/3959, del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, è stata trasferita dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato la zona di terreno non più occorrente alle esigenze della bonifica del Navarolo-agro Cremonese Mantovano, riportata sul catasto del comune di Rivarolo (Mantova) al foglio n. 15, mappale 110, per una superficie complessiva di Ha. 0.43.00.

(11879)

Determinazione del perimetro del bacino montano del torrente Belbo

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre successivo, al registro n. 15, foglio n. 16, è stato determinato il perimetro del bacino montano del torrente Belbo, per una superficie di kmq. 407,77, ricadenti in tutto od in parte nei territori dei comuni di Cengio e Roccavignale in provincia di Savona, Montezemolo, Saliceto, Camerana, Sale Langhe, Monesiglio, Murazzano, Niella Belbo, Bossolasco, Feisoglio, Serravalle Langhe, Cravanzana, Lequio Beria, Castino, Borgomale, Benevello, Cossano Belbo, Mango, Trezzo Tinella, Neviglio, Barbaresco, S. Stefano Belbo, Castiglione Tinella, Neive in provincia di Cuneo e Canelli, Cassinasco, Calosso, Castigliole d'Asti, Castagnole Lanze, Rocchetta Palafea, Calamandrana, S. Marzano, Agliano, Castel Boglione, Nizza Monferrato, Castelnuovo Calcea, Vaglio Serra, Fontanile, Incisa Scapaccino, Cortiglione, Loazzolo, Vinchio in provincia di Asti.

(11841)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Modifica del decreto ministeriale 10 aprile 1970 relativo alla liquidazione della « SO.C.E.DI.T. - Società cooperativa edificatrice dipendenti Touring », con sede in Milano.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 20 novembre 1970 il precedente provvedimento del 10 aprile 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 29 aprile 1970, con il quale la società cooperativa « SO.C.E.DI.T. - Società cooperativa edificatrice dipendenti Touring », con sede in Milano, costituita per rogito Maffi in data 17 maggio 1963, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con la nomina a commissario liquidatore nella persona del rag. Francesco Mirabelli, è stato modificato nel senso che detto scioglimento deve intendersi effettuato senza far luogo a liquidazione per mancanza di rapporti patrimoniali da definire.

(11762)

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al valor civile

Il Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al valor civile:

Spada Mario, il 10 marzo 1969 in Gallipoli (Lecce).

Mastrolonardo Francesco, il 14 maggio 1969 in Bari.

Lorandi Luigi, il 24 maggio 1969 in Lodi (Milano).

Carraro Giovanni, il 7 giugno 1969 in Mira (Venezia).

Zumbo Gaetano, maresciallo maggiore, il 15 giugno 1969 in Piove di Sacco (Padova).

David Antonio, il 25 luglio 1969 in Udine.

Iaia Francesco, appuntato di pubblica sicurezza, il 12 agosto 1969 in Casalpusterlengo (Milano).

Picci Antonio, guardia di pubblica sicurezza, il 12 agosto 1969 in Casalpusterlengo (Milano).

Quaini Luigi, il 12 agosto 1969 in Casalpusterlengo (Milano).

Porfido Alfonso, guardia di finanza, il 26 agosto 1969 in S. Potito Ultra (Avellino).

Cabras Italo, vigile del fuoco, il 9 ottobre 1969 in Selargius (Cagliari).

Amato Carmelo, appuntato di mare della guardia di finanza, il 16 ottobre 1969 in Porto Empedocle (Agrigento).

Simone Vullo Francesco, guardia di finanza, il 23 ottobre 1969 in Schio (Vicenza).

Conditi Benito, guardia di pubblica sicurezza, il 13 gennaio 1970 in Peschiera del Garda (Verona).

(11716)

Autorizzazione al comune di Arcinazzo Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1970, il comune di Arcinazzo Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.506.073, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12054)

Autorizzazione al comune di Canale Monterano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1970, il comune di Canale Monterano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.321.928, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12055)

Autorizzazione al comune di Fiorano Modenese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1970, il comune di Fiorano Modenese (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.263.310, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso; a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12056)

Autorizzazione al comune di San Sosti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1970, il comune di San Sosti (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.968.215, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11996)

Autorizzazione al comune di S. Sofia d'Epiro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1970, il comune di S. Sofia d'Epiro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.768.370, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12004)

Autorizzazione al comune di S. Stefano di Rogliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1970, il comune di S. Stefano di Rogliano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.335.340, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12005)

Autorizzazione al comune di Sant'Agata di Esaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1970, il comune di Sant'Agata di Esaro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.403.395, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12006)

Autorizzazione al comune di S. Caterina Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1970, il comune di S. Caterina Albanese (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.883.060, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12007)

Autorizzazione al comune di S. Giuliano Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1970, il comune di S. Giuliano Terme (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 128.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12008)

Autorizzazione al comune di Tiriolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1970, il comune di Tiriolo (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.141.857, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12009)

Autorizzazione al comune di Umbriatico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1970, il comune di Umbriatico (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.617.840, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12010)

Autorizzazione al comune di S. Martino di Finita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1970, il comune di S. Martino di Finita (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.739.390, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11997)

Autorizzazione al comune di S. Pietro in Amantea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1970, il comune di S. Pietro in Amantea (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.515.440, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11998)

Autorizzazione al comune di S. Benedetto Ullano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1970, il comune di S. Benedetto Ullano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.471.580, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11999)

Autorizzazione al comune di Spezzano della Sila ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1970, il comune di Spezzano della Sila (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 116.304.775, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12000)

Autorizzazione al comune di Serra Pedace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1970, il comune di Serra Pedace (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.223.720, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12001)

Autorizzazione al comune di Scalea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1970, il comune di Scalea (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.106.665, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12002)

Autorizzazione al comune di Scala Coeli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1970, il comune di Scala Coeli (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.812.895, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12003)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Comunicato concernente le procedure per la nomina di medici di riparto effettivi delle ferrovie dello Stato

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 22 del 30 novembre 1970, parte seconda, è pubblicato un « Avviso », con il quale si apportano delle modifiche al precedente « Avviso » pubblicato nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 19 del 15 ottobre 1970.

(11838)

Inizio delle procedure per la nomina di consulenti effettivi delle ferrovie dello Stato

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 22 del 30 novembre 1970, parte seconda, è data comunicazione dell'inizio delle procedure regolamentari per la nomina di dieci nuovi consulenti effettivi.

Le norme per la partecipazione alle procedure suddette sono contenute nell'« Avviso » pubblicato nel citato Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

(11836)

Inizio della procedura per la nomina di uno specialista effettivo delle ferrovie dello Stato

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 22 del 30 novembre 1970, parte seconda, è data comunicazione dell'inizio della procedura regolamentare per la nomina di uno specialista effettivo.

Le norme per la partecipazione alla procedura suddetta sono contenute nell'« Avviso » pubblicato nel citato Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

(11837)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 25 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1970, registro n. 102, foglio n. 37, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal prof. Vittorio Fuligni in materia di riduzione dell'assegno speciale per l'anno scolastico 1967-68.

(11758)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 231

Corso dei cambi del 7 dicembre 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	623.20	623,20	623,40	623,30	623,25	623,20	623,30	623,30	623,20	623,25
Dollaro canadese	610,30	610,50	611 —	610,75	609,95	610,30	610,50	610,75	610,30	610,25
Franco svizzero	144,52	144,55	144,52	144,57	144,50	144,35	144,575	144,57	144,52	144,55
Corona danese	83,21	83,22	83,28	83,24	83,20	83,20	83,25	83,24	83,21	83,20
Corona norvegese	87,33	87,34	87,38	87,345	87,30	87,34	87,34	87,345	87,33	87,30
Corona svedese	120,47	120,47	120,4750	120,495	120,40	120,48	120,51	120,495	120,47	120,50
Fiorino olandese	172,91	172,95	173,01	173,02	172,80	172,90	172,99	173,02	172,91	172,93
Franco belga	12,55	12,56	12,5625	12,5575	12,55	12,55	12,5625	12,5575	12,55	12,55
Franco francese	112,87	112,86	112,88	112,895	112,85	112,88	112,90	112,895	112,87	112,85
Lira sterlina	1488,85	1489,30	1489,90	1489,75	1489 —	1488,85	1489,60	1489,75	1489,85	1489,50
Marco germanico	170,69	170,90	171,20	171,145	170,85	171,70	171,20	171,145	171,69	170,88
Scellino austriaco	24,13	24,13	24,13	24,1360	24,15	24,13	24,135	24,1360	24,13	24,10
Escudo portoghese	21,75	21,77	21,7650	21,765	21,80	21,77	21,7825	21,765	21,76	21,77
Peseta spagnola	8,95	8,95	8,96	8,9570	8,95	8,95	8,96	8,9570	8,95	8,93

Media dei titoli del 7 dicembre 1970

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	96,225
Redimibile 3,50 % 1934	99,575
» 3,50 % (Ricostruzione)	79,575
» 5 % (Ricostruzione)	85,60
» 5 % (Riforma fondiaria)	86,05
» 5 % (Città di Trieste)	85,975
» 5 % (Beni esteri)	85,525
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,90
» 5,50 % » » 1968-83	84,175
» 5,50 % » » 1969-84	88,725
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	94,40
» » » 5,50 % 1976	99,20
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,375
» » » 5,50 % 1977	99,675
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971)	99,475
» 5 % (» 1° aprile 1973)	95,25
» 5 % (» 1° aprile 1974)	91,95
» 5 % (» 1° aprile 1975)	89,775
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	89,675
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	89,775
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,125
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	97,50

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 dicembre 1970

Valuta	Cambio
Dollaro USA	623,30
Dollaro canadese	610,625
Franco svizzero	144,572
Corona danese	83,245
Corona norvegese	87,342
Corona svedese	120,502
Fiorino olandese	173,005
Franco belga	12,56
Franco francese	112,897
Lira sterlina	1489,675
Marco germanico	171,172
Scellino austriaco	24,135
Escudo portoghese	21,774
Peseta spagnola	8,958

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello di Firenze.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1970, registrato il 21 marzo 1970, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti di appello per l'anno 1970;

Letta la nota n. 2323 in data 29 settembre 1970, con la quale il presidente della corte d'appello di Firenze nell'informare che il prof. Carlo Furno componente effettivo di quella commissione e deceduto il 18 agosto 1970, propone la sostituzione del medesimo con il prof. Ferrando Mantovani, attualmente componente supplente, e la sostituzione di quest'ultimo con il prof. Francesco Romano;

Poichè si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

Il prof. Ferrando Mantovani, nato a Cavezzo il 6 luglio 1933, dell'Università degli studi di Firenze è nominato componente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello di Firenze in sostituzione del prof. Carlo Furno, deceduto.

Il prof. Francesco Romano, nato a Firenze il 13 novembre 1934, dell'Università degli studi di Firenze, è nominato componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la predetta corte d'appello, in sostituzione del prof. Ferrando Mantovani.

Roma, addì 31 ottobre 1970

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1970
Registro n. 31 *Grazia e giustizia, foglio n.* 102

(11973)

Sostituzione di un componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello di Caltanissetta.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1970, registrato il 21 marzo successivo, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti di appello per l'anno 1970;

Letta la lettera in data 11 maggio 1970, con la quale il prof. Giovanni Criscuoli, componente supplente della commissione per gli esami predetti presso la corte d'appello di Caltanissetta, ha presentato le proprie dimissioni dalla carica;

Letta la nota n. 1369 in data 24 settembre 1970 con la quale il presidente della corte d'appello di Caltanissetta propone la sostituzione del prof. Giovanni Criscuoli con il prof. Giuseppe Bavetta, dell'Università di Catania;

Poichè si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

Il prof. Giuseppe Bavetta, nato a Palermo il 12 gennaio 1931, della Università degli studi di Catania, è nominato componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello di Caltanissetta in sostituzione del prof. Giovanni Criscuoli, dimissionario.

Roma, addì 31 ottobre 1970

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1970
Registro n. 31 *Grazia e giustizia, foglio n.* 101

(11972)

Sostituzione di un componente effettivo e di un componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello di Potenza.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1970, registrato il 21 marzo successivo, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti di appello per l'anno 1970;

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 1970, registrato il 31 successivo, con il quale il dott. Alberto Vitagliano, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Potenza, è stato nominato componente supplente della commissione presso la stessa corte d'appello;

Letta la nota n. 1784, in data 2 ottobre 1970, con la quale il presidente della corte d'appello di Potenza, nell'informare che il dott. Mauro Boccassini, componente effettivo di quella commissione è stato trasferito alla corte d'appello di Napoli, propone la sostituzione del medesimo con il dott. Alberto Vitagliano, attualmente componente supplente e la sostituzione di quest'ultimo con il dott. Giuseppe Vitale, sostituto procuratore generale; poichè si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Alberto Vitagliano, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Potenza, è nominato componente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la stessa corte d'appello, in sostituzione del dott. Mauro Boccassini.

Il dott. Giuseppe Vitale, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Potenza, è nominato componente supplente della predetta commissione, in sostituzione del dottor Alberto Vitagliano.

Roma, addì 31 ottobre 1970

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1970
Registro n. 31 *Grazia e giustizia, foglio n.* 100

(11974)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a venti posti di assistente in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca.

Le prove scritte del concorso per esami a venti posti di assistente in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 18 febbraio 1970, avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami (via Girolamo Induno, 4) nei giorni 7, 8 e 9 gennaio 1971, alle ore otto.

(11781)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito dei vincitori del concorso per esami a duecentoquaranta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva delle intendenze di finanza.

Il supplemento straordinario n. 14 al Bollettino ufficiale n. 11 del mese di novembre 1970 del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 25 novembre 1970, il decreto ministeriale 17 agosto 1970, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1970, registro n. 43 Finanze, foglio n. 211, che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori del concorso per esami a duecentoquaranta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva delle intendenze di finanza, indetto con decreto ministeriale 24 agosto 1968.

(11844)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a quindici posti di dattilografo aggiunto in prova.

Nel Bollettino ufficiale n. 43, parte II, del 22 ottobre 1970, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 gennaio 1970, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a quindici posti di dattilografo aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi.

(11883)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a trentasei posti di applicato aggiunto in prova.

Nel Bollettino ufficiale n. 43, parte II, del 22 ottobre 1970, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 13 aprile 1970, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a trentasei posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi.

(11884)

Esito del concorso nazionale per l'ideazione e la realizzazione delle opere d'arte del nuovo edificio sede degli istituti di fisiologia generale e zoologia dell'Università di Camerino.

A seguito del concorso per la ideazione e realizzazione delle opere d'arte del nuovo edificio sede degli istituti di fisiologia generale e zoologia di questa università, il cui bando era stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 17 ottobre 1967, la commissione giudicatrice del concorso stesso, composta a termini dell'art. 3 della legge 3 marzo 1960, n. 237, recante le modifiche alla legge 29 luglio 1949, n. 717, e nominata con decreto rettorale in data 11 giugno 1970, ha espresso il seguente parere:

Si dichiara vincitore il bozzetto recante il motto «Camerino 1969» dello scultore Virduzzo Antonino di New York.

(11978)

MINISTERO DEL TESORO

Nomina di un membro aggiunto alla commissione esaminatrice del concorso per esami a cento posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il proprio decreto 12 agosto 1969, registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre stesso anno, registro n. 29, foglio n. 271, con il quale venne bandito un concorso per esami a cento posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il proprio decreto 16 dicembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1970, registro n. 2, foglio n. 123, con il quale venne disposta la nomina della commissione esaminatrice del suddetto concorso;

Ravvisata la necessità di integrare la commissione predetta con un membro aggiunto per l'espletamento delle prove di lingue estere;

Decreta:

Il prof. Stefano Giacopino, titolare ordinario per l'insegnamento delle lingue estere presso l'istituto tecnico commerciale «Leonardo da Vinci» in Roma, è nominato membro aggiunto della commissione esaminatrice del concorso citato nelle premesse per l'espletamento delle prove di lingue estere.

Al sopraindicato membro aggiunto della commissione esaminatrice compete il compenso previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 settembre 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1970
Registro n. 32 Tesoro, foglio n. 206

(11794)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso per esami a trentacinque posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato.

Nel 2° supplemento straordinario del Bollettino ufficiale n. 11 del 30 novembre 1970, del Ministero del tesoro, è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori del concorso per esami a trentacinque posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato, indetto con decreto ministeriale 15 dicembre 1969.

(12125)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a dieci posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo del personale tecnico superiore forestale.

Il supplemento straordinario al Bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato del mese di novembre pubblica il decreto ministeriale 26 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1970, registro n. 15 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 62, che approva, sotto condizione dell'accertamento dei prescritti requisiti per l'ammissione all'impiego, la graduatoria dei vincitori del concorso a dieci posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo del personale tecnico superiore forestale (ufficiali).

(11845)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.